

COMUNE DI VALDAONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI BENI DEMANIALI APPARTENENTI ALLE FRAZIONI DI BERSONE, DAONE E PRASO TITOLO I – NORME GENERALI

Art.1

DETERMINAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

1. I residenti che costituiscono un nucleo familiare nelle frazioni di Bersone, Daone e Praso del comune di Valdaone hanno diritto all'esercizio dei diritti, il godimento delle terre e dei beni di uso civico nei territori appartenenti alle rispettive frazioni ove risiedono.

Art.2

COMMISSIONE

1. La commissione è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede e da due rappresentanti per ogni frazione aventi diritto di uso civico, residenti nelle rispettive frazioni. Funge da segretario un funzionario comunale che trascrive nel verbale di seduta le decisioni della commissione. Ai lavori della commissione può partecipare senza diritto di voto il custode forestale competente per zona o il suo collega.
2. Il Sindaco nomina la Commissione che sarà composta da due rappresentanti per ogni frazione (Bersone Daone e Praso). aventi diritto di uso civico residenti nella rispettiva frazione. La commissione resta in carica per tutta la consiliatura. Il sindaco può motivatamente revocare le nomine.
3. La commissione può riunirsi sia nella sede del comune di Valdaone che negli edifici di proprietà dello stesso presenti nelle tre frazioni
4. La Commissione può essere sentita in tutte le fattispecie individuate negli articoli seguenti del presente regolamento, esprimendo il proprio parere entro 5 giorni dalla richiesta, decorsi il quale si prescinde dal parere richiesto.

Art.3

LIMITI

1. I diritti delle popolazioni non potranno eccedere i bisogni del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.P. 6/2005.

TITOLO II – PART DELLA LEGNA

Art.4

COSTI E PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DELLA "PART DELLA LEGNA"

1. L'Amministrazione Comunale avvia la procedura fissando il contributo delle singole "part di legna".
2. L'Amministrazione Comunale provvede a far esporre all'albo comunale ed alle bacheche pubbliche un avviso riportante le modalità e la data entro la quale ogni avente diritto potrà prenotare la "part di legna". La prenotazione del legnatico potrà essere effettuata direttamente presso gli Uffici comunali dagli aventi diritto di uso civico, previo versamento

delle quote in conto rimborso spese, come in precedenza stabilito dall'Amministrazione Comunale

3. Successivamente sarà cura dell'Amministrazione comunicare in ogni frazione data e luogo dei tre sorteggi, uno per ogni frazione, che saranno effettuati pubblicamente dall'Assessore alle Foreste del Comune di Valdaone, o suo delegato, coadiuvato da due testimoni nelle rispettive frazioni. Le operazioni dovranno risultare da apposito verbale.
4. All'atto dell'estrazione delle "part di legna" sarà facoltà dell'Amministrazione allegare alla mappa riportante la "part" estratta, un promemoria con indicazioni varie e inerenti i tempi e le modalità di taglio ed esbosco.
5. La lista degli aventi diritto con l'indicazione delle "part di legna" assegnate viene esposta all'albo comunale/bacheche pubbliche.
6. Con la prenotazione il richiedente si impegna sotto la propria personale responsabilità ad usare il legnatico concesso esclusivamente per l'abitazione di residenza.
7. Nel caso di comprovate impossibilità per i componenti del nucleo familiare di svolgere tali procedure personalmente, potrà essere incaricata altra persona, previa comunicazione al custode forestale. Qualora la richiesta di legnatico, per giustificati motivi, non sia accolta, la quota versata all'Amministrazione Comunale verrà restituita.
8. Il quantitativo di "part di legna" abbinabili non potrà essere superiore a n.2.
9. Ad ogni nucleo familiare in cui risiede almeno un componente – avente diritto di uso civico - di età pari o superiore a 80 anni (da compiersi nell'anno di riferimento) è assegnato gratuitamente un quantitativo di legna da ardere pari a 20 quintali posti a piazzale, previa prenotazione secondo le scadenze che saranno comunicati tramite avvisi comunali. Il quantitativo in oggetto non è conteggiato come part. La gestione del beneficio avverrà in coerenza con gli artt. 1 e 6 comma 10 del presente regolamento. Al verificarsi di situazioni impreviste e/o straordinarie l'Amministrazione si riserva di sospendere l'assegnazione del beneficio.

Art.5

MODALITA' E TEMPI DI LAVORAZIONE

1. Le operazioni di taglio ed esbosco del legname devono essere effettuate direttamente dai componenti il nucleo familiare assegnatario, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia forestale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
2. Nel caso in cui l'assegnatario o famigliari appartenenti allo stesso nucleo non siano in grado, per comprovati motivi, di provvedere direttamente al taglio, tale compito potrà essere delegato a persona diversa, previa comunicazione scritta o verbale al custode forestale
3. Le operazioni di taglio dovranno concludersi entro i tempi stabiliti nel progetto di taglio dell'Autorità Forestale, o in alternativa, qualora questo manchi, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione. Per comprovati e validi motivi tali operazioni potranno essere procrastinate di anni 1, esonerando in tal caso l'Amministrazione da responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati nelle aree precedentemente utilizzate o a privati. Trascorso il termine di proroga assegnato, la legna non utilizzata tornerà a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di rimborso della quota versata.
4. Per ragioni pratiche e di polizia forestale, il Comune, su indicazione della Commissione, può provvedere al taglio e alla fatturazione della legna e alla consegna dei quantitativi assegnati ai censiti, esigendo da questi ultimi il rimborso delle spese sostenute, senza ottenere degli utili, oltre al concorso delle spese generali già fissati.
5. Nel caso di nuovi residenti o di nuovo nucleo familiare, in via eccezionale possono essere assegnate "part di legna" anche in tempi successivi alla scadenza del termine fissato nell'avviso (art 4 comma 2) a condizione che l'avente diritto faccia specifica richiesta scritta presso gli uffici comunali.
6. Per i non residenti nel Comune di Valdaone, ma proprietari o affittuari di case e appartamenti nel Comune stesso, è possibile su richiesta motivata all'Amministrazione Comunale, concedere la raccolta e recupero di ramaglie, se esaudite le richieste dei censiti,

al prezzo che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa, in relazione al valore del legname richiesto.

7. Al termine delle operazioni di taglio ed esbosco le particelle utilizzate dovranno apparire in ordine e la ramaglia non asportata dovrà essere accatastata all'interno della particella assegnata ed avendo cura di non coprire le ceppaie.
8. E' consentito il trasporto della legna all'abitazione anche in periodo successivo alla conclusione del taglio.
9. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose per l'utilizzo della "part di legna".

Art.6

SCHIANTI – SRADICAMENTI – ATTACCHI PARASSITARI o legna derivante da altri tagli

1. Gli aventi diritto possono, inoltre, usufruire gratuitamente della legna raccogliatrice, cimali, cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti al suolo purché in stato di oltrepassata stagionatura, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Per quantitativi inferiori a 10 q.li gli aventi diritto possono, inoltre, usufruire gratuitamente, non più di una volta all'anno, degli schianti o del taglio di piante affette da attacchi parassitari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. I quantitativi di legna da ardere compresi fra 10 e 20 q.li, derivanti da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, verranno assegnati ai censiti residenti non più di una volta all'anno, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per ciascun anno solare la quota da versare al Comune verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità Forestale e tenuto conto del prezzo medio di macchiatico al momento praticato.
4. I quantitativi superiori ai 20 q.li di legna da ardere, sentita l'Autorità Forestale, potranno essere integrati fino a raggiungere il quantitativo medio di una "part di legna".
5. I quantitativi superiori ad una "part di legna" potranno essere integrati al massimo fino al raggiungimento di n.2 "part di legna".
6. Per quantitativi superiori a n.2 "part di legna" disponibile, sarà cura dell'Amministrazione Comunale approvare apposito avviso fissando il relativo prezzo ed assegnarle, con un sorteggio straordinario, fra gli aventi diritto richiedenti, oppure inserirle nelle particelle che andranno a sorteggio in occasione dell'assegno di legna annuale, o farne assegnazione in blocco mediante asta pubblica.
7. Ogni avente diritto può comunque essere assegnatario di una sola "part di legna" all'anno, sia essa assegnata nelle occasioni straordinarie od in quelle ordinarie. In caso vi sia un'assegnazione straordinaria successiva all'assegnazione ordinaria annuale, gli assegnatari non potranno partecipare all'assegnazione ordinaria o straordinaria dell'anno successivo.
8. Le assegnazioni previste ai primi tre comma del presente articolo non sono considerate "part di legna" al fine del rispetto del principio di assegnazione di una sola "part di legna" per nucleo familiare.
9. Nel caso di mancato completamento di una zona nell'anno precedente o per particolari esigenze selvicolturali stabilite dall'Autorità Forestale, l'assegno della legna per uso civico potrà essere eseguito in più località. L'assegnazione ai censiti dovrà avvenire comunque per sorteggio e nel rispetto dei limiti territoriali di ogni frazione
10. In caso di disponibilità straordinaria di legna da ardere a seguito di eventi naturali o di eccezionale utilizzo forestale a seguito di specifica programmazione selvicolturale, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione, potrà assegnare a tutti i censiti aventi diritto di uso civico delle frazioni del comune di Valdaone che ne faranno richiesta la "part di legna" fino a coprire, eventualmente, anche i fabbisogni di legnatico pari a due anni (anno in corso e anno successivo). L'assegnazione della legna in tal caso avviene in condizioni di reciprocità tra gli aventi diritto di uso civico delle diverse frazioni del Comune di Valdaone e di tale assegnazione dovrà essere tenuto conto nelle assegnazioni ordinarie degli anni successivi.

11. Nel caso di legna tagliata, in bosco e non ancora assegnata è fatto il divieto di raccolta senza autorizzazione. Al censito che se ne appropria senza autorizzazione sarà stimato il quantitativo di legna raccolto e gli sarà addebitato stabilendo come prezzo di riferimento il valore di mercato aumentato del doppio.

Art.7

LEGNE DERIVANTI DA ALTRI TAGLI

1. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione, potrà stabilire che il materiale legnoso derivante da tagli sotto le linee elettriche o per la realizzazione/manutenzione di opere, in virtù del suo carattere straordinario, una volta esaurite le richieste degli aventi diritto di uso civico, potrà essere soggetto a vendita secondo le disposizioni normative in vigore.
2. Nel caso di cui al comma 1, considerato il carattere commerciale dell'assegnazione, il prezzo verrà determinato in base alle quotazioni del mercato e l'assegnatario è esonerato dall'obbligo di destinare la legna tagliata all'esclusivo uso del proprio nucleo familiare e potrà partecipare all'assegnazione, durante l'anno, di una "part di legna".

Art. 8

ACCESSO AI FONDI – ESBOSCO E RISARCIMENTO DANNI

1. Per il diritto all'esbosco su aree private valgono le disposizioni stabilite dagli articoli compresi fra il 1051 e il 1057 del Codice Civile, in materia di servitù di passaggio ed accesso ai fondi.
2. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con l'Autorità Forestale ed il proprietario/i dei fondi danneggiati dall'esbosco valuteranno l'entità del danno arrecato fissando le modalità dell'intervento di sistemazione

Art. 9

DIVIETI E SANZIONI

1. E' fatto divieto assoluto di cessione a qualsiasi titolo del legnatico assegnato ai sensi dell'art.1 del presente regolamento, salvo le deroghe previste dal presente regolamento.
2. Come da consuetudine locale, qualora l'avente diritto che richiede l'assegnazione delle "part di legna" non avesse provveduto a tagliare la "part di legna" dell'anno precedente, salvo i casi previsti dai comma 2 e 3 dell'art.5, non ha diritto ad una nuova assegnazione per due anni. Può comunque tagliare quella assegnatagli l'anno precedente (diritto che vale solo un anno). Chi non provvede al recupero della legna tagliata non ha diritto di accedere a nuova richiesta, per i tre anni successivi.

TITOLO III – LEGNAME USO INTERNO ED EVENTI STRAORDINARI

Art. 10

COSTI E PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE DEL LEGNAME USO INTERNO

1. Il prezzo di cessione del legname uso interno verrà stabilito, applicando una riduzione del 50 % sul prezzo di macchiatico indicato dall'Autorità Forestale, dall'Amministrazione comunale con proprio provvedimento.
2. Per le richieste di legname uso interno per la nuova costruzione o per la ristrutturazione di case e fienili, ricadenti all'interno del comune amministrativo di Valdaone, è necessario venga prodotta la seguente documentazione:
 - domanda firmata dal/i proprietario/i dell'edificio con indicata l'ubicazione della casa, nonché la relativa particella edificiale;
 - preventivo analitico e dettagliato del legname occorrente, firmato da un tecnico o da un carpentiere, specificando chiaramente la superficie interessata dall'intervento;

eventuale titolo autorizzativo previsto dalla normativa urbanistica in vigore.

3. Il volume massimo di legname concedibile non può superare 1 mc al lordo dello "sfrido segazione", per ogni 5 mq di superficie interessata dall'intervento.
4. Il legname dovrà essere tagliato, salvo proroga motivata, entro 12 mesi dalla data di assegnazione; trascorso il termine il legname tornerà in possesso dell'Amministrazione.
5. Ogni cinque anni, il censito potrà richiedere come uso interno un quantitativo massimo di 5 metri cubi di legname, proveniente da schianti o attacchi parassitari, allo scopo di ricavarne materiale segato atto alle piccole manutenzioni.

Art. 11

EVENTI STRAORDINARI

- 1 Per quantitativi inferiori a 50 mc di piante d'alto fusto derivanti da schianti, sradicamenti, attacchi parassitari o tagli per opere, idonee all'esercizio dell'uso civico, l'Amministrazione avrà la facoltà di destinarli al fabbisogno per l'uso interno.
- 2 Per quantitativi superiori a 50 mc verrà indetta pubblica asta, con invito alle ditte boschive regolarmente iscritte.

Art. 12

ESCLUSIONI

1. Non hanno diritto alla concessione di legname uso interno i commercianti, gli industriali e gli artigiani per la necessità delle loro aziende o rifacimenti o ampliamento delle stesse.

TITOLO IV – USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 13

CONCESSIONI A TERZI DELL'USO DELLE MALGHE E DEI PASCOLI

1. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione, dà in concessione, previa sospensione del diritto di uso civico, le malghe delle rispettive frazioni con annesse pertinenze pascolive o pascoli d'alta quota,
2. Nelle clausole contrattuali devono essere garantiti e tutelati i diritti di uso civico; a tale scopo fra le clausole contrattuali deve essere previsto l'alpeggio del bestiame di proprietà dei censiti frazionali che ne facciano richiesta.
3. Spetta all'Amministrazione comunale, sentita la commissione, valutare le offerte e assegnare i fondi.

TITOLO V – CANALETTE PER ESBOSCO

Art. 14

PRENOTAZIONE E RITIRO – canalette

1. Le canalette sono concesse gratuitamente in uso temporaneo ai residenti aventi diritto di uso civico per l'esbosco del legname derivante dalle "part". La richiesta deve essere effettuata presso l'Ufficio comunale, con almeno quattro giorni di anticipo rispetto al giorno di ritiro delle stesse, versando una cauzione di _ 5,00.= per ogni canaletta.
2. Nel caso in cui giungessero ulteriori richieste di utilizzo delle canalette nel periodo di tempo in cui sono in consegna ad un censito, questo dovrà restituirle al cantiere comunale entro 10 giorni dalla data di ritiro delle stesse. Se non vi fossero richieste ulteriori, sarà consentito trattenerle per un massimo di 30 giorni, salvo ulteriore proroga concessa dall'Amministrazione.
3. È consentito che un richiedente autorizzato all'utilizzo delle canalette, possa ritirarle direttamente da altro censito che le aveva richieste precedentemente, previa verifica dello stato di conservazione da parte del personale incaricato

4. L'impiego delle canalette oltre il periodo di tempo consentito, comporterà l'applicazione di una sanzione pari a complessivi _ 1,00.= per ogni giorno ulteriore e per ogni canaletta.
5. Nel caso di più richiedenti, assegnatari di "part di legna" nella stessa zona, la durata temporale di attribuzione delle canalette verrà valutata di volta in volta dal custode forestale, tenuto conto delle condizioni di esbosco, del numero di richiedenti e di eventuali richieste.
6. La cauzione verrà ridata all'atto della restituzione delle canalette previa verifica della loro integrità e riconsegna dei relativi ganci.

Art. 15

USO PRIVATO

1. Le canalette possono essere concesse in uso gratuito anche ai censiti per l'esbosco di materiale legnoso derivante da tagli privati, in accordo con le modalità descritte nell'art. 14.
2. Nel caso l'uso dovesse protrarsi oltre il termine consentito, verrà applicata una sanzione di complessivi _ 1,00.= per ogni giorno ulteriore e per ogni canaletta.
3. Nel caso di contemporanea richiesta da parte di due censiti, uno per l'esbosco privato e l'altro per l'esbosco della "part di legna", verrà privilegiato quest'ultimo.

Art. 16

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Le canalette dovranno essere utilizzate solamente per l'esbosco del legname e quindi non per l'avvallamento di terra, sassi, conglomerato cementizio e affini.
2. In caso vengano riscontrati danni alle canalette non attribuibili ad usura, il censito dovrà risarcire l'Amministrazione comunale del prezzo di acquisto delle stesse.
3. L'utilizzo delle canalette è subordinato ad una piena assunzione di responsabilità da parte del richiedente, a partire dalla consegna fino alla restituzione delle stesse; in questo modo verrà sollevata l'Amministrazione comunale da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria.
4. Responsabile della gestione, consegna e ritiro presso il magazzino delle canalette, è l'operaio comunale.
5. Le canalette sono depositate presso il magazzino comunale dove devono essere ritirate e consegnate.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni di legge in materia e le consuetudini locali.
2. Nel caso di eventuali eccedenze derivanti dalla gestione del patrimonio di uso civico, l'Amministrazione potrà disporre assegnandole a titolo di contributo alle associazioni che ne abbiano fatto richiesta.

Art.18

SPECIALITA'

1. L'Amministrazione comunale può concedere, sentita la Commissione, a gruppi/associazioni l'uso di altri edifici di montagna, nelle forme e con le modalità stabilite in un atto di concessione affinché ne curino la manutenzione di concerto con l'Amministrazione comunale, prevedendo come possibile corrispettivo l'onere di fare previsto dalle norme regolamentari in vigore.